Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5728 R1	26 settembre 2007	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione
sulla mozione 30 maggio 2005 presentata da Lorenzo Quadri e Attilio Bignasca per il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi "Regolamentazione della vendita di bombolette di vernice spray"

(v. messaggio 15 novembre 2005 n. 5728)

1. LE RAGIONI ALLA BASE DELL'ATTO PARLAMENTARE

Con la mozione[1] all'esame il Gruppo della Lega dei Ticinesi domanda al Consiglio di Stato di elaborare una base legale che permetta l'introduzione di limitazioni nell'acquisto di bombolette di vernice spray. In che senso? Colui che intende procedere a un simile acquisto dovrebbe in futuro essere in grado di spiegarne la motivazione ossia di indicare che uso intende fare della bomboletta in questione.

Si chiede di valutare anche in che misura non si possa parallelamente vietare puramente e semplicemente la vendita di tali oggetti al di sotto di una certa età.

Perché? Ebbene per porre freno al devastante fenomeno degli sprayer, dei graffitari.

Chi sono costoro? Trattasi degli adepti dello Graffiti Writing, "manifestazione sociale, culturale e artistica diffusa in tutto il pianeta, basata sull'espressione della propria creatività tramite interventi sul tessuto urbano. Correlata a essa sono gli atti dello scrivere il proprio nome d'arte (tag) diffondendolo come fosse un logo. Il fenomeno prende le mosse dalla pittura murale (murales - disegni su muro), e viene spesso associato ad atti di vandalismo, poiché numerosi adepti utilizzano come supporti espressivi mezzi pubblici o edifici di interesse storico e artistico"[2].

Più sovente alle nostre latitudini le bombolette spray sono però utilizzate da semplici maleducati (che agiscono individualmente o in bande organizzate, le cosiddette crew) che insudiciano con scritte d'ogni genere le pareti di immobili altrui[3], appartenenti a privati o a enti pubblici, monumenti storici compresi.

---

1 http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO424.htm

2 vedi Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Graffiti_Writing

3 e anche quelle di veicoli pubblici, dei treni in particolare

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO[4]

Il Governo propone al Parlamento di respingere la mozione (v. messaggio del 15 novembre 2005) poiché ritiene l'obbligo di motivare l'acquisto di bombolette di vernice spray inutile e perché lo stesso rappresenterebbe una restrizione grave e sproporzionata della libertà economica.

Per quanto concerne il fatto di fissare un limite di età per l'acquisto, il Consiglio di Stato vi si oppone poiché:

- non si dispone di statistiche o dati oggettivi che permettano di ritenere che gli "sprayers" appartengano a una precisa fascia di età.
- l'acquisto degli "strumenti di lavoro" potrebbe avvenire comunque con estrema facilità nella vicina Italia, senza dimenticare la possibilità di una loro acquisizione in altro Cantone.
- la limitazione in questione sarebbe facilmente eludibile anche nel nostro Cantone (l'acquisto potrebbe avvenire tramite persone non soggette a restrizioni come genitori o amici).

3. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

L'elemento scatenante della mozione sono stati gli oltraggi grafici registrati a Lugano nei primi mesi del 2005 in particolare in via Cattedrale e nelle vie che collegano la stazione al Centro cittadino[5].

Più in generale alla base dell'atto parlamentare v'è il disappunto per i numerosi atti commessi specialmente - ma non solo - nei centri urbani del Cantone.

Questo disappunto è largamente condiviso dalla Commissione che stigmatizza l'opera di artisti[6] autocertificantisi come tali, più spesso invero semplici imbrattatori impenitenti che danno sfogo con questi gesti ingloriosi alle loro frustrazioni .

Nel merito le domande che la Commissione si è posta sono le seguenti:

a. sarebbe compatibile con il nostro ordinamento una limitazione alla libertà economica quale quella propugnata (obbligo per l'acquirente di una bomboletta spray di indicare che uso intende farne)?

b. la misura sarebbe davvero efficace?

c. sarebbe efficace un divieto d'acquisto per persone al di sotto di una certa età (minorenni o di meno di sedici anni)?

La discussione relativa alla **limitazione della libertà economica** potrebbe essere tanto lunga quanto complessa. Lo stesso Governo evidenzia come si tratti di valutazione "purtroppo (e prevalentemente) soggettiva e di conseguenza a volte la soluzione scelta[7], seppur giustificabile, presta il fianco a non poche critiche."

---

4 http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/5728.htm

5 sul fenomeno vedi Falò 13.10 05 http://www.rtsi.ch/trasm/falo/welcome.cfm?idg=0&ids=885&idc=7754

6 per l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini «sgorbi non certo riportabili a forme d'arte»

7 qualsiasi essa sia, aggiungiamo noi, ossia che sia favorevole o che rinunci ad una soluzione che limiti la libertà di commercio

Alla Commissione non pare appunto così evidente che il fatto di chiedere a chi acquista una bomboletta spray di segnalare che uso intenda farne e al venditore di registrare il dato sia "una restrizione grave e sproporzionata della libertà economica".

La questione può però essere lasciata aperta perché quello che pare invece certo è che la misura sarebbe di **scarsa efficacia**: rapidamente si diffonderebbe la voce secondo la quale la risposta corretta da fornire è: "intendo ridipingere il mio scooter"! Ecco perché la Commissione non sposa la tesi dei mozionanti.

Anche per quanto concerne **l'età minima** per l'acquisto delle bombolette spray[8] sono i seri dubbi circa l'efficacia reale della stessa che conducono la Commissione (che su questo punto condivide appieno il parere del Governo) a propendere per il no.

La misura non impedirebbe ai potenziali imbrattatori di entrare in possesso degli strumenti a loro cari procurandoseli in un altro Cantone, all'estero (magari procedendo a una comanda via internet)[9] o qui da noi facendo capo a compiacenti adulti.

Detto questo non possiamo esimerci dall'evidenziare come un provvedimento analogo sia stato proposto nella vicina Penisola dal senatore Valditara già tre anni or sono[10].

Egli suggerì l'aggiunta di un articolo 639-ter nel Codice penale italiano allo scopo di prevedere il divieto per i commercianti di vendere ai minori bombolette spray contenenti colori, vernici non biodegradabili o inchiostri per evitare che li utilizzino per danneggiare cose mobili o immobili; propose altresì una sanzione a carico di coloro che avrebbero infranto detto divieto, nonché sanzioni a carico dei genitori dei minori colti in flagranza di reato.

Pochi mesi fa poi (maggio 2007) il Sindaco di Roma Walter Veltroni, ha inserito nel "patto della legalità" sottoscritto con il ministro Giuliano Amato, a difesa del decoro della Città eterna, una proposta che prevede oltre all'aumento del costo del 200% delle bombolette spray, il divieto della loro vendita ai minori di 18 anni e l'obbligo per chi le vende di prendere il nome di chi le acquista previa presentazione di un documento di identità. Veltroni ha tra l'altro dichiarato: "Non posso mettere un vigile ogni metro per fermare i graffitari, deve scattare anche un senso di responsabilità".[11]

In sunto, se la Commissione condivide la posizione del Governo e propone al plenum di respingere la mozione, riconosce che la proposta in essa contenuta è tutt'altro che campata in aria. Si dubita però che le misure suggerite sarebbero davvero in grado di costituire una risposta efficace da affiancare alle altre già a disposizione dell'autorità (messa a disposizione dei seguaci dell'aerosol di aree apposite su cui realizzare questo genere di "opere artistiche"[12]; cancellazione rapida e sistematica con solventi, idropulitura, sabbiatu-

---

[8] Nell'ottica della discussione generale sui diritti del singolo e la possibilità di restringerli in una democrazia segnaliamo a titolo di curiosità che a New York la Corte d'Appello ha annullato lo scorso anno il divieto imposto dal Sindaco relativo alla vendita di bombolette spray a giovani tra i 18 e i 21 anni: Il Sindaco Michael Bloomberg solo pochi mesi fa aveva imposto il divieto a tutti i minori di 21 anni di girare in città «armati» di bombolette spray o pennarelli giganti. Il primo maggio, un giudice ha imposto il ritiro del provvedimento per due motivi: prima di tutto perché era incostituzionale e poi per «non violare il diritto d'artista".

[9] vedi ad esempio, proprio per bombolette previste all'uopo, http://www.graffitishop.it/ o http://www.242shop.ch/graffiti.php ; oppure inserire in un motore di ricerca Bomb shop

[10] il 18 marzo 2004

[11] http://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/roma-sporca/roma-sporca/roma-sporca.html

[12] a dire il vero rivelatesi di scarsa efficacia perché offerte ad un pubblico diverso, quello dei veri artisti: chi prova piacere invece ad infrangere le regole mal si abitua a doverlo fare … là dove si è autorizzati a farlo!

ra e posa preventiva sugli immobili a rischio di vernici di protezione o di polvere di quarzo che facilitino la ripulitura del muro[13]; sorveglianza diretta da parte della polizia o di società private; videocamere; sanzioni penali quali il lavoro di pubblica utilità").

Si aggiunga che - come rilevato da un Commissario nel corso dei lavori - è in generale auspicabile che non si creino nuove norme allorché non è veramente necessario e oggi per contrastare gli atti di vandalismo esistono già disposizioni sia nel diritto minorile sia nel diritto civile sia nel diritto penale. Quanto si deve evitare è un'applicazione lassista delle norme esistenti anche perché una "linea dura" costituirebbe - specialmente nei confronti dei minorenni - un importante discorso pedagogico. È buona cosa intervenire non tanto allo scopo di punire, ma per far comprendere che certi atti sono in contrasto con i normali interessi delle altre persone e che quindi non vanno compiuti. E in questo senso il vero discorso da farsi è quello di imporre nel limite del possibile la riparazione dei danni e soprattutto far sopportare ai diretti interessati almeno parzialmente le conseguenze economiche che il loro vandalismo provoca.

Un'intensificazione dei controlli dimostrerebbe che lo Stato si interessa di questi fatti, apparentemente minuti, ma che disturbano e creano danni tutt'altro che trascurabili - a volte irreparabili - anche a beni culturali importanti: è questa la via da imboccare.

4. PROGRESSI POSSIBILI NELLA LOTTA CONTRO LO SCEMPIO DEL GRAFFITAGGIO SELVAGGIO

Oltre alle proposte contenute nella mozione presentata dal gruppo della Lega (che la Commissione suggerisce di non sottoscrivere), esistono altre strade che potrebbero essere battute (da Confederazione, Cantone o Comuni). Ispirandoci a esperienze estere (in parte già riprese nel nostro Paese) ecco una lista non esaustiva delle stesse:

- **programmi di sensibilizzazione**[14]
- **istituzione di unità di polizia speciali** che avrebbero come compito specifico quello di contrastare e reprimere il fenomeno[15] di graffitari e imbrattatori
- **maggior repressione:** sanzioni più severe verso chi si rende responsabile di deturpamento di cose altrui e ciò "per meglio tutelare la proprietà e il patrimonio artistico e culturale ed evitare una menomazione del patrimonio privato e pubblico attraverso atti di vandalismo, deturpamento e imbrattamento di cose mobili e immobili".[16]

---

[13] Il Comune di Mendrisio nell'agosto 2007 ha proceduto in questo senso (vedi quotidiani del 10 agosto)

[14] http://www.graffitihurts.org/ ad esempio

[15] vedi task force "anti-graffitari" del Comune Como o a New York http://www.nyc.gov/html/nypd/html/transportation/vandals.html; la polizia di Lugano dispone di un nucleo di agenti anti sprayer

[16] come proposto ad esempio nella vicina Italia dallo stesso senatore Valditara e in seguito da altri deputati. La commissione Giustizia del Senato ha approvato di recente all'unanimità il disegno di legge sull'art. 639 del Codice penale presentato dal senatore Riccardo De Corato (An).
Il testo prevede una sanzione aggravata se il deturpamento riguarda cose di interesse storico, artistico o ambientale ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici. In questo caso si procederà d'ufficio ed è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 774 a 2.582 euro.
In ogni caso con la sentenza di condanna è ordinato il ripristino dello stato dei luoghi: se l'autore del reato provvederà alla riparazione del danno gli verrà applicata solo la pena pecuniaria.

5. CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte la Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di respingere la mozione presentata da Lorenzo Quadri e Attilio Bignasca a nome della Lega dei ticinesi.

Si dice comunque preoccupata dal fenomeno del deturpamento dei muri degli immobili da parte di chi spesso si ritiene artista quando non è che vandalo e invita il Governo (senza che per ora questo assuma la forma di una mozione) ad approfondire la tematica, assumere le debite informazioni presso altri Cantoni e realtà urbane svizzere e presentare poi - se lo riterrà opportuno - proposte di modifiche legali.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore
Caimi - Carobbio (per le conclusioni) - Dominé -
Ducry - Ghisletta D. (per le conclusioni) - Gianoni -
Kandemir Bordoli (per le conclusioni) - Pestoni